



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20200021126	
Data	14-04-2020	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 362 - 2020	

OGGETTO:

D.LGS.152/06 E SMI, ART. 208. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA R13 E DI RECUPERO R3 - DITTA ECOPLASTEAM S.P.A. - SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 64 del 17/04/2018 Prot. n. 28111 del 16/04/2018 con il quale è stata adeguata la macrostruttura dell'Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n.31 del 14/02/2020 Prot. n. 9620 del 14/02/2020 relativo alla proroga dell'incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano.

Visto l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 - 3 - 2019 Prot. Prov. AL. n. 49237 del 25/07/2019 "Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Assetto organizzativo interno - collocazione personale - assegnazione specifiche responsabilità".

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l’art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 “Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)”.

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Visto il D.M. 05/02/98 e s.m.i.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Vista la DDAP2 – 118 – 2018 Prot. n. 39818 del 31/05/2018 relativa alla Verifica di V.I.A. ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla quale si evince l’esclusione dalla fase di V.I.A. dell’impianto in questione.

Vista l’istanza Prot. Prov. AL n. 80408 del 17/12/2019 presentata alla Provincia di Alessandria dalla Ditta Ecoplasteam S.p.a. avente sede legale in Milano – Via Monte di Pietà 21, e sede operativa in Alessandria – Fraz. Spinetta Marengo – Via Gambalera 180, per l’esercizio di impianto di recupero di rifiuto speciale non pericoloso costituito da scarti della preparazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone CER 030307, per la realizzazione di un materiale plastico denominato EcoAllene®. La ditta istante risulta attualmente già autorizzata con AUA per la produzione di polimeri plastici previo utilizzo di sottoprodotti di cartiera costituiti dalla frazione residua plastica/alluminio degli imballaggi cosiddetti “tetrapack”. Il polimero ottenuto dall’attuale lavorazione è denominato EcoAllene®. ed è coperto da brevetto europeo. L’istanza riguarda l’inserimento all’interno del ciclo produttivo già esistente di analoga matrice in ingresso costituita però da rifiuti. In particolare trattasi dello scarto di pulper da cartiera individuato con CER 030307 composto prevalentemente dalla frazione plastica e metallica (alluminio) privata pressoché integralmente della frazione cellulosica. La matrice merceologica del rifiuto ricalca sostanzialmente quella del sottoprodotto attualmente utilizzato.

Premesso che :

- a) con nota Prot. n. 81374 del 20/12/2019 la Provincia di Alessandria avviava il procedimento di cui sopra e convocava la Conferenza dei Servizi in data 23/01/2020 comunicando, tra l’altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :
- b) che trattandosi di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Ecoplasteam S.p.a. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell’Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., sarebbe stato considerato acquisito l’assenso senza condizioni

dell'Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

- d) a seguito della Conferenza dei Servizi di cui sopra, il cui verbale Prot. n. 4562 del 23/01/2020 si richiama integralmente, emergeva la necessità di richiedere alcune integrazioni al fine del completamento dell'istruttoria.

Viste le integrazioni trasmesse dalla Ditta Ecoplasteam S.p.a. in data 30/12/2019 Prot.Prov.AL n. 132 del 02/01/2020 e successivamente con nota Prot. Prov. AL n. 7107 del 04/02/2020.

Visto che a seguito della presentazione delle integrazioni di cui sopra la Provincia di Alessandria, con nota Prot. Prov. AL n. 7350 del 05/02/2020, riavviava il procedimento e convocava la II Conferenza dei Servizi in data 10/03/2020.

Considerato che, a seguito del manifestarsi dell'emergenza sanitaria dovuta all'insorgenza del COVID19 che impone restrittive misure di sicurezza ed in ottemperanza ai conseguenti decreti nazionali emanati dal governo che vietano gli assembramenti, la Provincia di Alessandria provvedeva, con nota Prot. Prov. AL n. 14380 del 05/03/2020 a sospendere nuovamente i termini del procedimento ed a rinviare la conferenza dei servizi a data da destinarsi, e successivamente, con nota Prot. Prov. AL n. 15523 del 11/03/2020, provvedeva a riavviare i termini del procedimento ed a convocare la conferenza dei servizi di cui al punto precedente, in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90, con richiesta di pareri entro il giorno 21/03/2020.

Visti i pareri pervenuti e raccolti nel verbale Prot. Prov. Al n. 18458 del 25/03/2020 il quale si richiama integralmente, dal quale emerge l'esito positivo dell'istruttoria.

In particolare :

Visto il contributo tecnico congiunto del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria e ARPA, Prot. n. 11931 del 25/02/2020 dal quale emerge la compatibilità dell'attività proposta con la normativa vigente in materia di End Of Waste ai sensi della nuova formulazione dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in tema di cessazione della qualifica di rifiuto ed autorizzazione alla produzione di EOW caso per caso.

Visto il contributo tecnico costituito dall' Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne n. 119/18 Prot. n. 1206 GR/mc del 19/09/2018 e dall'autorizzazione al recapito nella pubblica fognatura n. 35/18 Prot. n. 989 GR/mc del 06/08/2018, rilasciati alla Ditta Ecoplasteam S.p.a. da AMAG Reti Idriche in qualità di gestore della fognatura, i quali vengono acquisiti come allegato del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Ecoplasteam S.p.a., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

Visto il parere Prot. n. 17337 del 18/03/2020 rilasciato dal Servizio Energia e Tutela Qualità dell'aria della Provincia di Alessandria, contenente le prescrizioni relative all'impatto acustico e gli allegati relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, i quali vengono acquisiti integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs.

152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Ecoplasteam S.p.a. da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

Visto il provvedimento DDAP2 - 976 - 2019 Prot. n. 69228 del 31/10/2019 di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 in materia di scarichi ed emissioni in atmosfera, le cui prescrizioni vengono acquisite integralmente all'interno del presente procedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Ecoplasteam S.p.a. da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

di AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i la Ditta Ecoplasteam S.p.a. avente sede legale in Milano – Via Monte di Pietà n. 21, e sede operativa in Alessandria – Fraz. Spinetta Marengo – Via Gambalera n. 180 – P. IVA 11643480012 nella persona del suo Legale Rappresentante Stefano Richaud nato a Pinerolo il 23/03/1989, C.F. RCHSFN89C23G674U, per l'esercizio di impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi - CER 030307 – attività di messa in riserva [R13] e recupero [R3] (allegato C parte IV D.Lgs.152/06 e smi)”, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

I sette allegati individuati con le lettere A, B, C, D, E1, E2, E3 formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base delle quali viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento. Gli allegati sono i seguenti :

- Allegato A - Planimetria impianto.

- Allegato B - Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne n. 119/18 Prot. n. 1206 GR/mc del 19/09/2018 e autorizzazione al recapito nella pubblica fognatura n. 35/18 Prot. n. 989 GR/mc del 06/08/2018, rilasciati alla Ditta Ecoplasteam S.p.a. da AMAG Reti Idriche in qualità di gestore della fognatura, i quali vengono acquisiti come allegato del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Ecoplasteam S.p.a., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

- Allegato C - Elenco completo delle versioni di Ecoallene® prodotte, relativi codici di identificazione e composizione.
- Allegato D – Scheda di sicurezza Ecoallene®.
- Allegati E - 1 – 2 – 3 Emissioni in atmosfera.

PUNTO B) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.

I rifiuti utilizzati nell'attività proposta sono esclusivamente costituiti da scarti derivanti dalla lavorazione del tetrapak in impianti di cartiera. Il tetrapak è un materiale poliaccoppiato costituito in parte da cellulosa (circa 70%), in parte da polietilene (circa 20%) ed in minima parte da alluminio (max 10%).

Dopo il trattamento presso gli impianti di cartiera, a seguito del quale viene asportata la maggior parte della frazione cellulosica, il rifiuto residuale, costituito da un poliaccoppiato composto da polietilene, alluminio e una minima parte di cellulosa, viene inserito nel ciclo di recupero della Ditta Ecoplasteam S.p.a.

Esso si identifica nel codice CER 030307 – Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone.

Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di 97 (novantasette) tonnellate.

Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti ammessi in impianto è di 6.000 (seimila) tonnellate.

PUNTO C) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato, attrezzature utilizzate e attività autorizzate e prescrizioni specifiche relative alla produzione di materia prima attraverso un'operazione di recupero rifiuti.

1) L'attività autorizzata, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto, deve essere svolta seguendo le modalità operative descritte nella documentazione tecnica presentata dalla ditta ed assunta dalla Provincia di Alessandria ai seguenti protocolli:

- Prot. Prov. AL n. 80408 del 17/12/2019;
- Prot. Prov. AL n. 132 del 02/01/2020 ;
- Prot. Prov. AL n. 7107 del 04/02/2020.

Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

Processo di trattamento del rifiuto.

Il processo di trattamento del rifiuto è lo stesso già utilizzato dalla Ditta Ecoplasteam S.p.a. per la produzione di polimeri plastici previo utilizzo di sottoprodotti di cartiera costituiti dalla frazione residua plastica/alluminio degli imballaggi cosiddetti "tetrapack". Il polimero ottenuto dall'attuale lavorazione è denominato EcoAllene®. ed è coperto da brevetto europeo. L'istanza riguarda l'inserimento all'interno del ciclo produttivo già esistente di analoga matrice in ingresso costituita però da rifiuti. La matrice merceologica del rifiuto ricalca sostanzialmente quella del sottoprodotto attualmente utilizzato.

Il rifiuto di cui al CER 030307, proveniente dalle cartiere arriva in impianto in balle legate. La composizione media del rifiuto è di 50% polietilene, 25% alluminio, 1% cellulosa con umidità al 24%.

Le balle di rifiuto, dopo essere verificate visivamente vengono liberate dal filo di ferro e vengono trasferite con carrello elevatore alla fossa di carico.

La fossa costruita in acciaio è posizionata dentro una fossa in c.a. impermeabilizzata e resinata, ricavata nel pavimento. E' dotata di nastri trasportatori di cui uno inclinato per il trasporto del rifiuto.

Quindi, il materiale viene inviato ad un nastro di ispezione manuale dove gli operatori effettuano il controllo visivo ed eventuale intercettazione di corpi estranei, per evitare che eventuali piccole pietre o pezzi di metallo danneggino il mulino presente nella fase successiva.

Dopo l'ispezione manuale il materiale viene immerso in acqua in una vasca di decantazione che consente alle impurità (minuscoli corpi estranei non intercettati nella fase precedente) di affondare.

Un nastro estrattore scarica periodicamente ed automaticamente le impurità decantate.

La separazione delle impurità dal materiale plastico che si intende recuperare avviene tramite procedimenti meccanici; la prima azione energica di lavaggio avviene durante la macinazione con mulino ad acqua tramite una griglia da 50 mm.

L'acqua che circola all'interno del mulino viene continuamente filtrata per essere poi riciclata.

Successivamente, tramite una coclea, il materiale viene trasferito ad un'altra apparecchiatura per il lavaggio intensivo, denominata FrictionWasher .

Il lavaggio finale della superficie del macinato viene effettuato dal FrictionWasher tramite un processo continuo. Attraverso un intenso flusso d'acqua, il macinato viene sottoposto ad un forte frizionamento che consente l'estrazione delle fibre di cellulosa residue e il successivo risciacquo della loro superficie.

Il risciacquo è completato all'interno di un'apposita vasca, dove il materiale viene ripulito dalle ultime eventuali rimanenti impurità che sono state separate dall'azione del Turbo Washer.

In questa vasca, l'acqua è continuamente rinnovata al 30% con acqua pulita e al 70% con acqua purificata proveniente dal sistema di trattamento dello stabilimento.

Dopo un ulteriore risciacquo il materiale tramite una coclea di drenaggio viene trasferito ad una pressa di asciugatura per un primo stadio di asciugatura meccanico e quindi, con un sistema di trasporto pneumatico , avviato ad un essiccatore per un secondo stadio di asciugatura con aria calda.

In questa fase di asciugatura si genera un flusso continuo di vapore che viene estratto dall'ambiente di lavoro. A tale scopo è presente un condotto di estrazione che convoglia ad un sistema di abbattimento all'esterno del fabbricato. Il vapore viene preventivamente trattato in un ciclone per la separazione di eventuali particole di polietilene ("coriandoli") che sono recuperate ed immesse in testa al ciclo produttivo.

Dopo la fase di essiccazione, il macinato viene trasportato ad un grosso silo accumulatore da 20 m³ .

Da questo silo, un nastro estrattore alimenta l'agglomeratore/compattatore, un'unità che si occupa di incrementare la densità apparente del macinato trasformandolo in scaglie (agglomerato) da 0,3 a 0,5 Kg/dm³.

Ora il materiale può essere facilmente maneggiato, immagazzinato e miscelato prima del processo di estrusione.

Dopo l'agglomerazione, un sistema di trasporto pneumatico trasferisce il materiale a due sili miscelatori, ognuno avente capacità di 10 m³.

Il funzionamento dello stesso da origine ad una emissione di vapore che, al pari di quella precedente, viene convogliata all'abbattitore.

Anche in questo caso, l'emissione di vapore è preventivamente trattata in un ciclone.

Al fine di evitare ulteriori dispersioni di vapore in ambiente, in occasione dell'apertura dell'agglomeratore, è installata una cappa aspirante dedicata dotata di filtri piani e raccordata da opportuno condotto al citato abbattitore. Le emissioni di vapore sopra descritte vengono convogliate all'esterno in un sistema di abbattimento che prevede il lavaggio in controcorrente (SCRUB) per la pulizia ed il raffreddamento dei vapori. L'acqua di raffreddamento è trattata a circuito chiuso e gli eventuali "coriandoli" presenti, derivanti dal processo di filtrazione della stessa, sono reimmessi nel ciclo produttivo.

Entrambi i sili della sezione di agglomerazione possono alimentare la linea di estrusione tramite un processo "a cascata".

Un dosatore a controllo gravimetrico alimenta un estrusore mono vite direttamente connesso ad una speciale “sezione planetaria”, dove al materiale base viene applicata una forte azione di separazione, necessaria a ridurre la frazione di alluminio alle dimensioni richieste.

All’uscita della “sezione planetaria”, nella fase di transizione alla sezione finale di “metering”, è previsto un sistema di degasaggio ad alta efficienza.

La sezione di “metering” è basata su uno speciale estrusore bivate corotante che offre la possibilità di aggiungere e miscelare perfettamente le cariche minerali al materiale base.

Per una migliore miscelazione di alte percentuali di carica minerale, sono stati inoltre previsti due alimentatori laterali e una zona aggiuntiva di degassaggio per l’evacuazione dell’eventuale umidità presente nelle cariche.

Il materiale opportunamente miscelato viene filtrato e granulato in un gruppo di granulazione (03.08) con taglio in testa ad acqua calda.

Il prodotto ottenuto è un nuovo polimero plastico, Ecoallene®, perfettamente bilanciato e con caratteristiche tecniche costanti, a sua volta colorabile ed economicamente competitivo nei confronti dei materiali vergini comparabili. Utilizzabile con grande qualità di adattamento in svariati settori industriali per la produzione di manufatti realizzati con la tecnologia dello stampaggio ad iniezione, estrusione, laminazione e della tecnologia del rotazionale.

Nella fase di taglio, il contatto tra materiale caldo e acqua da origine a vapore che viene convogliato all’esterno mediante una cappa aspirante munita di filtri piani connessa a un condotto sfociante oltre la quota della copertura dell’edificio.

I granuli prodotti nella sezione precedente vengono trasportati alla stazione finale di riempimento Big Bag tramite un sistema di trasporto pneumatico, dove il prodotto, previa pesatura elettronica, viene confezionato per la vendita.

2) Le operazioni autorizzate devono essere condotte esclusivamente presso l’impianto sopra descritto e tramite l’utilizzo degli impianti dettagliati al seguente elenco :

- 01.01 Tramoggia di carico interrata a pavimento.
- 01.02 Nastro inclinato per l’alimentazione dalla fossa al nastro di ispezione manuale
- 01.02.1 Tamburo scolmatore per il controllo del livello sul nastro inclinato
- 01.03 Nastro per ispezione manuale per controllare la qualità del materiale
- 01.05 Vasca di decantazione per eliminare dal flusso di materiale in ingresso eventuali impurità
- 01.06 Mulino ad acqua per la riduzione dimensionale del materiale
- 01.07 Coclea di drenaggio per il trasferimento del materiale
- 01.08 FrictionWasher per l’adeguato lavaggio del materiale
- 01.09 Coclea inclinata di scarico per l’estrazione del materiale dal FrictionWasher
- 01.10 Lavaggio per il risciacquo intenso delle scaglie e la separazione delle ulteriori eventuali impurità
- 01.11 Coclea inclinata di trasporto per il trasferimento del materiale
- 01.12 Separatore a dischi rotanti e ricircolo acqua per la filtrazione dell’acqua da impurità
- 01.13 Vasca di risciacquo e decantazione per il risciacquo del materiale e la decantazione finale delle impurità
- 01.14 Coclea di drenaggio per il trasferimento del materiale
- 01.15 Pressa di asciugatura per un primo stadio di asciugatura meccanico
- 01.16 Trasporto pneumatico per il trasferimento del materiale
- 01.17 Essiccatore per un secondo stadio di asciugatura con aria calda
- 01.18 Trasporto pneumatico per il trasferimento del materiale
- 01.19 Evacuazione vapore da essiccatore

- 01.20 Sistema elettrico di comando per il controllo automatico delle macchine
- 02.01 Magazzino per materiale leggero per immagazzinare il materiale
- 02.02 Agglomeratore per agglomerare il materiale aumentandone la densità apparente
- 02.03 Impianto pulizia vapore per abbattimento fumi da agglomeratore
- 02.04 Tramoggia di scarico per la raccolta del materiale e al dosaggio dei pellets al successivo sistema di trasporto.
- 02.05 Trasporto pneumatico per il trasporto del materiale
- 02.05b Condotto di aspirazione del vapore da agglomeratore
- 02.05c Cappa (e relativo condotto) aspirazione vapore da agglomeratore.
- 02.06 Sili miscelatori per lo stoccaggio e la miscelazione del materiale.
- 02.06.1 Coclea supplementare di estrazione per l'estrazione del materiale dai sili miscelatori
- 03.01 Sistema di dosaggio gravimetrico per il dosaggio del materiale nell'estrusore
- 03.03 Estrusore bivate co-rotante per aggiungere e miscelare additivi ed estrarre il materiale in granuli.
- 03.06 Estrusore monovite per l'estrusione e la riduzione della frazione di alluminio
- 03.06.2 Cambiafiltro oleodinamico a sezione filtrante maggiorata per la filtrazione del materiale estruso
- 03.07 Cappa filtrante e condotto evacuazione vapore da estrusore
- 03.08 Gruppo di granulazione con taglio in testa in acqua per l'ottenimento di granuli
- 03.09 Quadro elettrico di potenza e comando per il controllo automatico dell'estrusore
- 04.01 Trasporto pneumatico per la movimentazione del materiale
- 04.02 Silo miscelatore per la miscelazione del materiale
- 04.03 Stazione di riempimento per n. 2 Big Bag per l'insacco del materiale

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

3) L'attività autorizzata alla ditta consiste in:

- [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12.
- [R3] – riciclaggio/ delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.

In particolare l'attività di recupero R3 riguarda l'inserimento all'interno del ciclo produttivo già esistente dello scarto di pulper da cartiera individuato con CER 030307 composto prevalentemente dalla frazione plastica e metallica (alluminio) privata pressoché integralmente della frazione cellulosa. La matrice merceologica del rifiuto ricalca sostanzialmente quella del sottoprodotto attualmente utilizzato.

L'attività di gestione dei rifiuti trova rispondenza nella normativa tecnica di settore (D.M. 05/02/98 punto 6.1 e/o 6.2) solo per quanto riguarda le modalità di svolgimento del ciclo di recupero vero e proprio. La normativa prevede infatti la messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche Uniplast-Uni 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate [R3].

L'impianto risulta attrezzato allo svolgimento di tutte le fasi lavorative necessarie al ciclo in quanto prevede, attraverso macchinari interconnessi in serie su linea produttiva, tutte le attività dalla selezione e lavaggio dei materiali (ed eventualmente dei rifiuti) fino all'estrusione ed alla trafilatura per la riduzione in pellet del polimero denominato Ecoallene®.

Vengono inseriti in ingresso rifiuti individuati con CER 030307, non contemplati dal D.M. 05/02/98 per l'attività di recupero di cui trattasi (D.M. 05/02/98 punto 6.1 e/o 6.2).

Inoltre per quanto riguarda il prodotto finale ottenibile dall'attività proposta in progetto non risultano applicabili le specifiche UNIPLAST-UNI 10667, requisito invece prescritto dalla norma di riferimento. In particolare il polimero ottenuto a valle delle operazioni di recupero risulta costituito, in percentuali variabili ed in forma omogeneizzata, sia dalla frazione plastica del tetrapack che dalla frazione di alluminio, per cui le specifiche sopra richiamate non risultano applicabili come riferimento tecnico per le caratteristiche del prodotto ottenuto.

Alla luce di tale premessa è stata valutata l'istanza ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 in tema di cessazione della qualifica di rifiuto ed autorizzazione alla produzione di EOW caso per caso. La normativa prevede che in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate (o rinnovate) nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a. materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b. processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c. criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d. requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

a - Per quanto riguarda il criterio a) il CER 030307 risulta per analogia **compatibile**, per provenienza e composizione con i rifiuti ammessi dal D.M. 05/02/98 all'attività di recupero ai punti 6.1 e 6.2. Trattasi infatti di rifiuti costituiti da imballaggi compositi per alimenti, a prevalente matrice plastica, in origine oggetto di raccolta differenziata e già sottoposti ad una prima lavorazione (negli impianti pulper di cartiera) attraverso la quale viene rimossa la frazione cellulosa che nel ciclo in esame è sicuramente da considerarsi indesiderata. Le caratteristiche chimico fisiche merceologiche del rifiuto, anche alla luce dell'impiego originario degli imballaggi da cui viene generato, considerata l'omogeneità della filiera di origine (l'impianto recupera esclusivamente scarti di pulper derivanti da tetrapack per i quali ha stipulato accordi commerciali specifici), sono da considerarsi prive di pericolosità.

b - Per quanto riguarda il criterio b) l'attività è **idonea** sia per quanto riguarda la composizione dell'impianto che le relative fasi di lavorazione.

c - Per quanto riguarda il criterio c) si ritiene idoneo l'utilizzo della certificazione EN 71-3:2013 + A3: 2018 relativa alla migrazione di alcuni elementi ed ai requisiti chimici per la sicurezza dei giocattoli come da Direttiva Europea 2009/48/CE. Tale certificazione è da ritenersi **requisito di base** per la compatibilità del polimero con i normali utilizzi industriali al quale può essere potenzialmente destinato. In particolare se il materiale risulta idoneo alla produzione di giocattoli può essere ragionevolmente considerato compatibile anche con gli altri utilizzi industriali tipici dei polimeri plastici. A tale proposito si faccia riferimento all'Allegato C - Elenco completo delle versioni di Ecoallene® prodotte, relativi codici identificativi e composizione ed all'Allegato D - Scheda di sicurezza Ecoallene®.

d - Per quanto riguarda i criteri di qualità di ogni singola tipologia di Ecoallene®, devono essere seguite le seguenti procedure interne:

- SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE – tracciabilità della filiera del riciclo a monte di Ecoplasteam.
- SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE – procedura di bilancio di massa e tracciabilità.
- SISTEMA DI GESTIONE PROCESSO – procedura di controllo di processo.

La documentazione relativa al sistema di gestione deve essere conservata in stabilimento a disposizione degli organi di controllo. In caso di modifiche sostanziali al sistema di gestione richiamato, deve esserne data comunicazione scritta alla Provincia di Alessandria al fine delle valutazioni del caso.

I prodotti realizzati con Ecoallene® non possono essere destinati all'alimentazione umana.

Dal momento che l'impianto tratta alternativamente partite di materia prima/sottoprodotto e partite di rifiuto, ogni qualvolta lo stesso viene utilizzato per trattare rifiuti, deve poi essere bonificato prima del trattamento della materia prima/sottoprodotto.

L'attività di gestione dei rifiuti deve essere organizzata per lotti omogenei il cui quantitativo massimo non può eccedere il volume stoccabile nell'AREA DI VERIFICA LOTTI EOW (60 mq).

Su ogni lotto devono essere effettuate le verifiche necessarie a stabilire l'idoneità del prodotto recuperato, sulla base dei criteri individuati al precedente punto c). Deve inoltre essere verificata la rispondenza alla norma EN 71-3:2013 + A3: 2018 come requisito base di precauzione.

Tutta la documentazione (es: report periodici, formulazione delle ricette, rapporti analitici, ecc.) divisa per ogni lotto, deve essere conservata presso la sede operativa per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo.

I diversi lotti di produzione devono essere tenuti separati e devono essere identificabili dal momento dell'ingresso in impianto, fino alla produzione del prodotto finito.

La Ditta non è sottoposta agli obblighi di registrazione di sostanze previsti dal Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) per i produttori e importatori di sostanze e di articoli destinati a rilasciare sostanze durante l'uso, in quanto utilizzatrice a valle di sostanze, miscele e articoli ed a sua volta produttrice di articoli non destinati a rilasciare sostanze durante l'uso prevedibile. Restano comunque fermi i relativi obblighi di verifica delle predette condizioni in relazione ad ogni variazione sulle forniture ricevute ovvero sul proprio ciclo produttivo.

e - Per quanto riguarda il criterio e) la Ditta istante deve produrre per ogni lotto di EOW una dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestando il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra richiesti ai punti a), b), c) e d) per la cessazione della qualifica di rifiuto.

La scheda di conformità dovrà contenere le seguenti sezioni minime:

- ragione sociale del produttore;
- caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- la quantificazione del lotto di riferimento;
- rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, oltre alla formulazione della sigla di Ecoallene®, di riferimento. Si rammenta che i metodi analitici da utilizzarsi dovranno essere certificati e riconosciuti dal mondo scientifico e/o a livello europeo.
- scheda di sicurezza del prodotto. Tale scheda deve essere compilata per ogni lotto di produzione e deve essere conservata presso la sede operativa ed esibita in caso di controllo.

PUNTO D) – Prescrizioni generali in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

- 1 - I rifiuti trattati in impianto non possono essere stoccati per un periodo eccedente i mesi 12.
- 2 – L’attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate. L’attività di deposito, stoccaggio e trattamento dei rifiuti deve essere svolta all’interno del capannone industriale e sulle aree meglio individuate nella planimetria di cui all’Allegato A.
I rifiuti in ingresso in impianto devono essere tenuti in maniera separata ed ordinata rispetto alle materie prime ed ai sottoprodotti utilizzati, come meglio indicato nella raffigurazione planimetrica.
- 3 – L’area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l’attività autorizzata, nonché la rete di raccolta e regimazione delle acque deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui. I pozzetti di ispezione e campionamento devono essere resi sempre accessibili e indicati in apposita cartellonistica.
- 4 – I contenitori e/o i sistemi di contenimento eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati.
- 5 – Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
- 6 - Tutti i rifiuti prodotti dall’attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall’art. 183, c. 1, lett. bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica. Inoltre devono essere tenuti separati dai rifiuti in ingresso all’impianto.
- 7 – le aree previste per la messa in riserva dei rifiuti non possono essere utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime recuperate o di altro materiale, i quali devono essere stoccati separatamente così come indicato nella planimetria di cui all’Allegato A al presente atto.
- 8 – Al fine di evitare l’accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa, ed in particolare il capannone industriale, dove è ammesso lo svolgimento dell’attività, deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.
- 9 - La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri e di odori e rumori molesti nell’ambiente circostante e negli ambienti di lavoro. Eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione nonché le modalità e la frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell’anno devono essere concordati con gli uffici dell’ASL competente per territorio.

10 - La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.

11 - L'impianto e l'attività devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa antincendio, ed in particolare l'attività dovrà essere condotta nel rispetto delle specifiche autorizzazioni antincendio rilasciate o dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, le quali, qualora modificate, dovranno essere trasmesse in copia alla Provincia di Alessandria.

12 - Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.

13- Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.

14 - Si richiama la DDAP2 - 118 - 2018 Prot. n. 39818 del 31/05/2018 relativa alla Verifica di V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le prescrizioni in essa contenute.

PUNTO E) – Risorse Idriche.

La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)". Dovrà inoltre essere rispettato quanto espressamente contenuto nell'Allegato B - Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne n. 119/18 Prot. n. 1206 GR/mc del 19/09/2018 e autorizzazione al recapito nella pubblica fognatura n. 35/18 Prot. n. 989 GR/mc del 06/08/2018, rilasciati alla Ditta Ecoplasteam S.p.a. da AMAG Reti Idriche in qualità di gestore della fognatura, i quali vengono acquisiti come allegato del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Ecoplasteam S.p.a., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

Si riportano altresì le seguenti prescrizioni in materia di scarichi idrici derivanti dal provvedimento DDAP2 - 976 - 2019 Prot. n. 69228 del 31/10/2019 di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 :

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA (articolo 3.1 lettera a) DPR 59/2013 - articoli 124 e seguenti, capo II, titolo IV, sezione II, parte terza del D.Lgs. 152/2006 e smi)

1) i reflui dovranno rispettare i limiti della Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in fognatura;

- 2) è fatto salvo l'obbligo di ottemperare ai prescritti del Regolamento Generale di Fognatura dell'A.T.O. n. 6 Alessandrino (<http://www.at06alessandrino.it/index.php?idinfo=20>);
- 3) dovrà essere effettuata un'analisi completa di tutti i parametri compresi nella Tabella 3 Allegato 5 parte III decreto legislativo 152/06 e smi per gli scarichi in fognatura da presentare contestualmente alla denuncia delle acque scaricate entro il 31 gennaio di ogni anno;
- 4) le analisi dovranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati a ciò abilitati. Gli originali dovranno essere conservati presso la Ditta per un periodo di 5 anni. In caso di analisi che non rispettino i limiti tabellari dovrà esserne data immediata comunicazione al Gestore della pubblica fognatura. Resta ferma la possibilità di provvedere in qualsiasi momento ad eseguire controlli da parte dei Servizi preposti;
- 5) con cadenza quadriennale dovrà essere trasmessa al Gestore della pubblica fognatura comunicazione ove si dichiara che non sono intervenute modifiche qualitative e/o quantitative allo scarico e modifiche all'insediamento;
- 6) Poiché l'attività produttiva non è ancora iniziata si obbliga la stessa a comunicare al Gestore della fognatura con almeno 15 giorni di anticipo dall'avvio la data di inizio dell'attività produttiva medesima.
- 7) La ditta deve inviare entro 90 giorni dall'avvio dell'attività produttiva un'analisi completa di tutti i parametri compresi nella Tabella 3 Allegato 5 parte III decreto legislativo 152/06 e smi per gli scarichi in fognatura;
- 8) la Ditta è vincolata al rispetto delle prescrizioni della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi con particolare riguardo alle prescrizioni di cui agli articoli dal 133 al 140 compresi della precitata norma, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015 e smi.

PUNTO F) - Impatto Acustico.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
 - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
 - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
 - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;
- 2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO G) – Emissioni in atmosfera.

Si richiamano gli Allegati E1 - E2 - E3 relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, i quali vengono acquisiti integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Ecoplasteam S.p.a. da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

PUNTO H) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al NCT foglio 177 particella 80 del Comune di Alessandria Zona Industriale D5 Via Gambalera 180.

PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica relativa all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, punto 11, presentata dalla ditta e protocollata dalla Provincia di Alessandria Prot. Prov. AL n. 80408 del 17/12/2019. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

PUNTO L) – Garanzie Finanziarie.

E' fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi del D.Lgs.152/06, della L.R. 24/2002 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., apposita **polizza assicurativa o fidejussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO M) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha validità di anni 10 (dieci) a partire dalla data di rilascio.

Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DDAP2 - 976 - 2019 Prot. n. 69228 del 31/10/2019 già rilasciato alla ditta ai sensi del D.P.R. 59/2013 in materia di scarichi ed emissioni in atmosfera, viene integralmente sostituito dal presente atto e perderà di efficacia al momento dell'accettazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente PUNTO L).

PUNTO N) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta Ecoplasteam S.p.a. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01160484065672 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)